



**Deliberazione della Giunta Comunale
del 23-10-2014 N. 200**

Oggetto: Versamento acconto TASI 2014 - inapplicabilità delle sanzioni e interessi per chi regolarizza la propria posizione tributaria entro la scadenza del saldo 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di ottobre, presso questa sede Comunale a seguito di apposita convocazione del Sindaco alle ore 15.00, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Sindaco SARA BIAGIOTTI.

All'appello risultano:

BIAGIOTTI SARA	Sindaco	P
ZAMBINI LORENZO	Vice Sindaco	A
BICCHI VALENTINA	Assessore	P
DI MATTEO MICHELA	Assessore	P
Martini Sara	Assessore	P
TAITI TAMARA	Assessore	P
ELLER VAINICHER LUCA	Assessore	P

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Generale MARIA BENEDETTA DUPUIS.

Verificato il numero legale, il Presidente procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue diverse componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2014, con la quale sono state approvate contestualmente le aliquote per l'anno 2014;

CONSIDERATO che i termini per il versamento della rata di acconto sono stati differenziati dalla normativa sulla base del termine di pubblicazione delle delibere nel portale del federalismo fiscale;

VERIFICATO che ai sensi della normativa vigente il versamento della prima rata del tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel Comune di Sesto Fiorentino avrebbe dovuto essere effettuato entro il 16 giugno 2014 (unitamente all'IMU), avendo questo Ente pubblicato la delibera entro il 23 maggio 2014;

TENUTO CONTO delle continue modificazioni legislative apportate in prossimità (ed anche successivamente) alla scadenza normativa relativamente non solo alla tempistica di versamento della TASI (diversificata nei diversi comuni in funzione della data di pubblicazione della delibera), ma anche e soprattutto in relazione alla disciplina dell'imposta, comportando di fatto una notevole confusione ed incertezza in merito al pagamento del nuovo tributo;

CONSIDERATI i diversi problemi operativi e le richieste di rinvio del pagamento della prima rata inoltrate dai Caaf (centri di assistenza fiscale) che hanno manifestato serie difficoltà nell'assistenza dei contribuenti, residenti nei comuni che hanno deliberato le aliquote e le detrazioni entro il 23 maggio 2014, chiamati a pagare l'acconto TASI per il 2014 il 16 giugno;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del 23 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale la quale, in considerazione della situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, soprattutto in ragione delle novità normative intervenute a ridosso della scadenza del 16 giugno 2014, ha ritenuto applicabile l'art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, a norma del quale: *“1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine*

alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.”;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella L. n. 212 del 27.07.2000 (Statuto del Contribuente) e, segnatamente, dell'art. 2 in materia di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e dell'art. 10 in materia di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, in caso di errori dallo stesso commessi;

VERIFICATO pertanto che sussistono tutte le condizioni per poter applicare l'art. 10 dello Statuto del contribuente stabilendo un termine entro il quale i contribuenti possano effettuare i versamenti della TASI senza applicazione di sanzioni e interessi;

RITENUTO opportuno al fine della semplificazione dei rapporti con i contribuenti consentire la regolarizzazione della propria posizione tributaria in materia di TASI senza applicazione di sanzioni ed interessi fino alla scadenza del saldo (16 dicembre 2014), in concomitanza con il saldo IMU, evitando perciò di creare un ulteriore termine intermedio (difficilmente conoscibile dai contribuenti) nel panorama già eccessivamente frastagliato delle date per il pagamento della TASI;

RITENUTO altresì che in termini di costi/benefici per il bilancio comunale non sono presumibili e ravvisabili particolari minori entrate, che comunque non erano state quantificate all'inizio dell'esercizio;

PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime, palese e favorevole;

DELIBERA

1) di stabilire che, **per il solo anno di imposta 2014 e per la sola tassa sui servizi indivisibili (TASI)**, ai sensi dell'art. 10 della L. 212/2000, non verranno applicate sanzioni di ritardato pagamento né interessi moratori nei confronti di quei contribuenti che abbiano regolarizzato la propria posizione tributaria entro il termine del pagamento del saldo TASI (16 dicembre 2014);

DELIBERA altresì

con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri allegati alla Proposta di Deliberazione n. 215 del 10-10-2014 ed alla

Deliberazione di Giunta n. 200 del 23-10-2014.

Oggetto: “Versamento acconto TASI 2014 - inapplicabilità delle sanzioni e interessi per chi regolarizza la propria posizione tributaria entro la scadenza del saldo 2014”

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità tecnica Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Sesto Fiorentino, 20-10-2014

Il Dirigente/Responsabile
f.to STEFANO GENNAI

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Sesto Fiorentino, 20-10-2014

Il Dirigente del
Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione
f.to STEFANO GENNAI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to SARA BIAGIOTTI

Il Segretario Generale
f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.